CAMERA DEI DEPUTATI N. 3486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANTELLA, EMANUELE BASILE, BASSI LAGOSTENA, BASSO, BENETTO RAVETTO, BONATO, CAVALLINI, FILIPPI, LATRONICO, LAZZARINI, MARIN, LUIGI NEGRI, ROSSETTO, SALINO, VALENTI

—

Regime fiscale e previdenziale per la promozione del telelavoro, del lavoro a tempo parziale e di altre forme collaborative con carattere di flessibilità

Presentata il 28 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'azione del fisco ha sempre avuto, in ogni tempo, effetti rilevanti sul sistema economico e sociale, che dipendono dal modo in cui sono determinati gli imponibili, i parametri di prelievo e le modalità di esazione.

L'azione del fisco mortifica o promuove, distrugge o crea, a seconda che travalichi o rispetti i limiti di compatibilità con il reale.

Interi istituti e pratiche economiche sono perite a seguito di fiscalismi dissennati; altri istituti, e talvolta i medesimi, sono fioriti o rifioriti a seguito di politiche fiscali illuminate.

Ciò non vuol dire che la realtà, economica e sociale, risulti indifesa e perdente in ogni caso. Sebbene furberie, occultamenti, elusioni, siano il prodotto frequente di egoismi, accade talora che essi siano meccanismi di difesa contro invadenze e rapacità erariali.

I sistemi fiscali corretti, e soprattutto i sistemi fiscali dei regimi democratici, devono peraltro presentarsi con il volto dell'equità. Devono ricercare il consenso su pretese ragionevoli. Devono evitare di condizionare masse di cittadini a comportamenti difensivi.

Nel nostro Paese, tra i molti effetti negativi di un fisco irrazionale, complicato e ingiusto, sta in primo piano un eccesso di carico nei confronti del lavoro e, in particolare, dell'impresa. È pur vero che ciò ha messo alla frusta il sistema produttivo, inducendo efficienza e produttività; ma l'eccesso di prelievo, in aggiunta alla rigidezza degli schemi contemplati, si è mostrato disastroso nell'ammodernamento complessivo, precludendo il diffondersi o

l'emergenza di forme collaborative agili e nuove.

In particolare: il lavoro dipendente a tempo parziale, inoltre il cosiddetto « telelavoro », che si affaccia ineludibilmente nel quadro di una realtà resa possibile dai *progressi telematici, inoltre le varie forme* di lavoro coordinato, infine altri schemi di lavoro dipendente che sono ai limiti di quello autonomo, non possono essere stroncati per colpa di un regime fiscale che si attarda in schemi poveri e limitanti.

Per queste ragioni, si ritiene prioritaria l'esigenza di configurare, per tali rapporti ad alta flessibilità, un regime di promozione a livello di aliquote fiscali e parafiscali, nonché di procedure esattive.

L'aliquota « secca » del 10 per cento, a titolo di imposta e non di acconto, è idonea a garantire un gettito apprezzabile anche in considerazione della prevedibile emergenza di imponibili che altrimenti, se mantenuti nel regime ordinario e progressivo, resterebbero confinati nel cosiddetto « nero », invisibile al fisco se non nei casi di controversia giudiziale.

L'aliquota previdenziale-assistenziale, nella misura del 15 per cento destinata a gestione speciale Inps, parrebbe anch'essa idonea a configurare da un lato un prelievo utile, ai fini di una copertura di base, e d'altro lato sostenibile.

Un regime siffatto, del resto, non è un'invenzione neppure per il nostro Paese: per talune forme di lavoro, già esiste il prelievo del 10 per cento a titolo di imposta, come accade, per l'appunto, alle *provvigioni percepite dai venditori a domicilio*; inoltre, la modellazione di aliquote previdenziali speciali e contenute, il cui gettito è da attribuire a gestioni parimenti speciali dell'Inps, è già nella recente riforma del sistema pensionistico, come il 10 per cento dei corrispettivi.

Il regime di promozione, qui proposto per incentivare i rapporti di lavoro ad alta flessibilità, deve peraltro essere mantenuto entro limiti quantitativi: o in termini orari, come le quattro ore di lavoro a tempo parziale; o in termini economici, come i quaranta milioni per la collaborazione coordinata e continuativa.

Ciò non toglie che un particolare apprezzamento del « telelavoro », anche in rapporto alle prospettive che ne potranno derivare nei servizi della pubblica amministrazione, suggerisce di estendere il regime promozionale ai rapporti che, in tale ambito, giungano alla pienezza dell'orario.

In definitiva, si confida che la « moderazione » della pretesa fiscale, l'agilità del computo, l'immediatezza del meccanismo di prelievo, la rispondenza alle esigenze attuali e di sviluppo, siano tutti fattori destinati a incidere positivamente sulle forme più moderne di rapporti collaborativi, con effetti benefici non solo sulla realtà produttiva ma anche sul modello di vita dei cittadini in una civiltà tecnologica avanzata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Regime fiscale dei rapporti collaborativi con carattere di flessibilità).

1. Il sesto comma dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 993, è sostituito dal seguente:

« Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per le prestazioni di lavoro a tempo parziale non superiori a quattro ore giornaliere, ivi compresi i rapporti di cui all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per le prestazioni di telelavoro anche a orario pieno, per le prestazioni collaborative in forma coordinata e continuativa sino a quaranta milioni annui anche se derivanti da più rapporti, si applica la ritenuta del 10 per cento a titolo di imposta, commisurata all'intero ammontare delle prestazioni percepite. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi precedenti. In mancanza di soggetti obbligati a effettuare la ritenuta ai sensi dell'articolo 23 del presente decreto, la liquidazione e il versamento sono effettuati dal percettore entro il termine per la dichiarazione dei redditi con anticipo entro il 30 novembre per quanto percepito sino a tale termine, con modalità da determinarsi in un apposito decreto ministeriale ».

ART. 2.

(Regime previdenziale e assistenziale dei rapporti di lavoro con carattere di flessibilità).

1. I soggetti che prestano i rapporti collaborativi indicati nel sesto comma dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono iscritti ad una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in conformità a quanto previsto ai commi da 26 a 32 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota del 10 per cento con rivalsa nei confronti del datore di lavoro.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3486
Lire 500